

## AGGIORNAMENTO

### Conversione in legge, con modificazioni, in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150

di Luana Granozio

#### 1. Modifica delle disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità (Art. 85)

Art. 85 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)	
2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.	<b>2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi</b>
	<b>2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale</b>
	<b>2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto</b>

Viene espunto l'onere per gli uffici giudiziari di dare informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, previsione che aveva destato allarme per il rilevante aggravio organizzativo.

Al suo posto, il nuovo comma 2 si occupa del tema, pure controverso, relativo alle conseguenze della novella sulle misure cautelari in corso, per i reati divenuti perseguibili a querela. Solo in tali casi permane l'onere informativo, da parte dell'autorità giudiziaria che procede, di ricercare la persona offesa e verificarne la volontà punitiva. Qualora la querela non venga acquisita entro venti giorni, la misura perde efficacia. Non viene meno il diritto a proporre querela successivamente.

Durante il decorso di tale termine si è espressamente prevista la sospensione di quello di durata massima della custodia cautelare, sino alla acquisizione della querela ovvero, comunque, non oltre venti giorni.

In tal caso, potranno essere compiuti solo gli atti urgenti, gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e quando vi è pericolo nel ritardo (comma 2-bis).

Una ulteriore previsione è stata introdotta, con il comma 2-ter, per quelle norme novellate (violenza sessuale, atti persecutori e c.d. revenge porn.) che continueranno ad essere procedibili d'ufficio nel caso in cui i fatti risultino connessi con altri reati divenuti perseguibili a querela. La disposizione, in tali casi, ribadisce espressamente la permanenza della procedibilità d'ufficio per quei reati, ora procedibili a querela, commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

## 2. Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile (Art. 85-bis)

Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)
<b>1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto</b>

È risultato indispensabile contemplare espressamente i casi in cui, al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, si sia già superata la fase dell'accertamento sulla costituzione delle parti in udienza preliminare. In mancanza di una disposizione di raccordo, si sarebbe pregiudicata la possibilità della costituzione della parte civile in dibattimento. È stata, quindi, introdotta la nuova disposizione che prevede in tali casi l'applicazione delle disposizioni previgenti.

## 3. Modifica delle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico (Art. 87)

Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)	
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.	6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. <b>Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato</b>
	<b>6-bis.</b> Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga

	al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
	<b>6-ter.</b> Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis.
	<b>6-quater.</b> Il malf funzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.
	<b>6-quinquies.</b> Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Opportunamente si è giunti alla modifica del sesto comma della norma transitoria che aveva sollevato evidenti criticità.

Un primo intervento introduce la possibilità per (la sola) parte di depositare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero.

Viene, inoltre, soppresso il secondo periodo i cui contenuti sono disciplinati dai nuovi commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

Il tema è quello del deposito degli atti nel portale telematico, già previsto dalle disposizioni emergenziali. Con l'interpolazione di cui al comma 6-bis si è esplicitato il contenuto del rinvio riproducendo la disciplina del deposito dell'art. 24 commi da 1 a 3 originariamente citato.

Si tratta degli atti per i quali, già ad oggi, è previsto il deposito esclusivo attraverso il portale telematico la cui disciplina viene estesa sino al termine di entrata in vigore del processo penale telematico.

Analogamente a quanto previsto con le norme emergenziali, al comma 6-ter, si prevede la possibilità di estensione del deposito attraverso il portale di ulteriori atti che potranno essere indicati da successivi decreti ministeriali.

Il comma 6-quater disciplina i casi di malf funzionamento del sistema, attestato da provvedimento del DIGSIA, con conseguente proroga dei termini fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.

Il comma 6-quinquies, infine, esclude espressamente la validità del deposito a mezzo pec degli atti individuati a norma degli articoli precedenti. Tale disposizione renderà inefficace il deposito via pec man mano che sarà consentito il deposito con il portale telematico di atti ulteriori.

#### 4. Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti documenti e istanze (Art. 87-bis)

<p>Art. 87-bis (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)</p>
<p>1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.</p>
<p>2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.</p>
<p>3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.</p>
<p>4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.</p>
<p>5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.</p>
<p>6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.</p>

**7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:**

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
- c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

**8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.**

**9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2.**

Viene finalmente prorogata la facoltà di deposito a mezzo pec per tutti gli atti per i quali non è ancora consentito l'uso del portale e sino al momento della attivazione.

Gli indirizzi degli uffici destinatari e le specifiche tecniche sono quelli indicati dal provvedimento del DIGSIA. Qualora il messaggio superi le dimensioni stabilite dal sistema, è consentito l'invio di più messaggi. Il termine per il deposito è entro le 24 ore del giorno di scadenza.

La disposizione ha colmato una lacuna già evidenziata, soprattutto con riferimento agli atti di impugnazione, per i quali concorreva a complicare il quadro l'abrogazione del deposito fuori sede e a mezzo posta.

Il comma 3 ed i seguenti si soffermano sulle specifiche caratteristiche delle impugnazioni: è prevista espressamente la firma digitale e la specifica indicazione degli allegati, ma anche, probabilmente per un mancato coordinamento, la previsione di sottoscrizione per conformità degli allegati che tuttavia è stata espunta dalle ipotesi di inammissibilità di cui al comma 7.

È previsto che l'invio avvenga dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tali modalità valgono anche per motivi nuovi e memorie, di cui è previsto l'inoltro, però al giudice dell'impugnazione.

Il sesto comma opera come norma di chiusura estendendo le disposizioni previste dai tre commi precedenti a tutte le impugnazioni comunque denominate. Contiene inoltre la specifica previsione, relativa alle materie cautelari, personali o reali, sull'indirizzo di ricezione del giudice competente, la deroga sembra, infatti, riferirsi al comma quattro.

Va segnalato che la tecnica del rinvio, pervicacemente applicata, ha determinato una perniciosa discrasia, in tema di misure cautelari reali: se da una parte il sesto comma, con il rinvio all'art 309, comma 7, finisce per prescrivere l'invio, anche delle misure cautelari reali, al tribunale distrettuale, anziché a quello circondariale; d'altra parte, il comma seguente prevede la inammissibilità dei riesami cautelari trasmessi a un indirizzo pec diverso da quello dell'ufficio competente a decidere, ovvero, per le misure cautelari reali, quello circondariale.

Si auspica un celere intervento su questo punto.

Il settimo comma introduce nuove inammissibilità delle impugnazioni, specificamente relative alle modalità telematiche di invio. Saranno dichiarate inammissibili le impugnazioni prive di sottoscrizione digitale e nei casi di invio da indirizzi non asseverati. Va sottolineata con perplessità l'introduzione della inammissibilità della impugnazione trasmessa ad un indirizzo sbagliato, con buona pace del *favor impugnationis*. Come si è detto in sede di conversione è stata espunta la inammissibilità per omessa sottoscrizione digitale degli allegati, così come la necessità che l'indirizzo di provenienza sia intestato al difensore, potendo ipotizzarsi la possibilità di delega al deposito.

In tali casi l'inammissibilità potrà essere dichiarata d'ufficio con ordinanza, ne conseguirà l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Le ipotesi transitorie contemplano specifici oneri, per gli uffici, di inserimento di copie analogiche per attestazione ed «ai fini della continuità del fascicolo cartaceo» (commi 2 e 9).

## 5. Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari (Art. 88-bis)

<b>Art. 88-bis</b> <i>(Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)</i>
<b>1. Le disposizioni degli articoli 335-<i>quater</i>, 407-<i>bis</i> e 415-<i>ter</i> del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-<i>quater</i> del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.</b>
<b>2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-<i>bis</i> del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.</b>

Si è ritenuto di inserire una previsione di ultrattività delle norme in vigore con riferimento alle indagini in corso.

La norma pone, quale termine discriminante, la data di iscrizione della notizia di reato, le nuove norme non si applicano alle iscrizioni precedenti all'entrata in vigore della riforma.

Fanno eccezione le iscrizioni successive per fatti connessi ad altri già iscritti ovvero, per i reati più gravi indicati nell'art. 407 comma 2, nelle ipotesi di connessione probatoria o collegamento investigativo (art 371, comma 2, lett. *b*) e *c*) c.p.p.).

Tuttavia, per le iscrizioni di reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma, troveranno applicazione le nuove disposizioni relative alla retrodatazione di cui all'art. 335-*quater* c.p.p.

Tale modifica, di fatto, differisce gli effetti della novella in materia di indagini preliminari e introduce un tempo di latenza in cui non può escludersi che le novità introdotte, possano essere rivalutate.

## 6. Disposizioni transitorie in materia di sentenze di non luogo a procedere (Art. 88-*ter*)

<b>Art. 88-<i>ter</i></b> <i>(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)</i>
<b>1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera <i>m</i>), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto</b>

Il novellato articolo 23, comma 1, lettera *m*), ha reso inappellabili le sentenze di non luogo a procedere pronunciate per «reati» per cui sia prevista la sola pena pecuniaria: sono stati compresi quindi i delitti puniti con la pena della multa o con pena alternativa. La norma transitoria mira a scongiurare dubbi interpretativi, disponendo chiaramente che la novella si applichi solo ai provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

## 7. Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale (Art. 89 bis)

<b>Art. 89-<i>bis</i></b> <i>(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)</i>
<b>1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera <i>d</i>), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto</b>

Anche questo intervento additivo sancisce la ultrattività delle disposizioni previgenti, per i procedimenti nei quali l'atto introduttivo è emesso in data precedente all'entrata in vigore della riforma.

Le norme che hanno introdotto l'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio saranno applicate, dunque, solo ai procedimenti nei quali il decreto di citazione sia emesso dopo il 30 dicembre 2022.

## 8. Modifiche delle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa (Art. 92)

Art. 92 (Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti)
<b>2-bis.</b> Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'inserimento di questa ulteriore previsione differisce di sei mesi l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto nel sistema la giustizia riparativa. Il termine è coordinato a quello assegnato alle Conferenze locali per la strutturazione dei Centri per l'erogazione dei servizi di giustizia riparativa. La disposizione mira ad assicurare che l'introduzione di questa rilevante novità sia supportata dalla rete esterna prevista dalla riforma.

## 9. Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento (nuovo articolo 93 bis)

Art. 93 bis (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)
<b>1.</b> La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.

Anche questo intervento è stato sollecitato dalle prime reazioni alla riforma e dal dibattito che ne è scaturito. La disposizione differita prevede che: «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze».

Il termine, che ha avuto diverse riscritture, ha fissato l'entrata in vigore della nuova norma a data fissa: il 1 gennaio 2023.

In questo caso, il legislatore ha ritenuto di individuare un termine avulso dalla applicazione della nuova disciplina della registrazione audiovisiva (art. 510, comma 2- bis c.p.p.) che peraltro è stato modificato dalla disposizione seguente.

Su questo punto può sin d'ora ipotizzarsi che il dibattito si riaccenderà, in relazione al "rischio" di rinnovazione di numerosi dibattimenti, al superamento della giurisprudenza della sentenza Bajrami ed ai tempi necessari per la dotazione degli strumenti di registrazione in tutte le aule che potrebbe richiedere un tempo maggiore dei sei mesi ora stabiliti.

Allo stato, la novella non si applicherà, in caso di mutamento del giudice, alle dichiarazioni rese sino al 31 dicembre 2022.

**10. Modifica delle disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni (art. 94, comma 1)**

Art. 94 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione)	
1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano <del>decorso un anno</del> dall'entrata in vigore del presente decreto.	1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano <b>decorsi sei mesi</b> dall'entrata in vigore del presente decreto.

La previsione di attivazione dell'obbligo dell'audio-video-registrazione, come si è detto, è stata ridotta a sei mesi dall'entrata in vigore della riforma. L'autonomia di tale termine dal precedente non esclude una successiva rivalutazione dello stato di attivazione.

**11. Disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione (nuovo art. 94, comma 2)**

Art. 94 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione)	
2. Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere <i>c), e), f), g)</i> , numeri 2), 3), 4), e <i>h)</i> , 35, comma 1, lettera <i>a)</i> , e 41, comma 1, lettera <i>ee)</i> , si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.	<b>2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo</b>

In tema di impugnazioni si è, infine, stabilito che per i procedimenti nei quali l'atto sia stato depositato entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore durante lo stato di emergenza, mentre il "nuovo rito", troverà applicazione nei procedimenti per le impugnazioni proposte dal 1 luglio 2023.

Si è scelto di individuare esplicitamente nell'impugnazione proposta, l'*actus* al quale fissare il *tempus* del rito applicabile. Se avverso lo stesso provvedimento sono presentate diverse impugnazioni è la data della prima a cristallizzare il rito. Permane uno stato di incertezza per le udienze fissate nei primi quindici giorni di gennaio del 2023, poiché solo con l'entrata in vigore della l. 199/22, il 31 dicembre 2022, è stata ripristinata la facoltà di formulare la richiesta di discussione orale.

**12. Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (Art. 97-bis)**

Art. 97-bis (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)
<b>1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto</b>

Un ulteriore intervento, infine, è stato previsto per infondere ultrattività alle disposizioni abrogate, relative a condanne per sanzioni sostitutive e relativi provvedimenti di conversione. Il fine è consentire, da una parte, l'iscrizione dei provvedimenti già emessi, ma non ancora registrati; dall'altra, di quelli che dovessero essere in futuro applicati a titolo di disposizioni più favorevoli.